



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

XII SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

definitiva ai sensi di legge nella causa iscritta al n.12490/2022 r.g.a.c.

TRA

Parte_1

[...] (P.IVA *P.IVA_1* in persona del
Presidente e legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avv.
Antonio Napolitano, (*CodiceFiscale_1*). con il quale elettivamente
domicilia in Napoli alla Via Andrea D'Isernia n. 2 ,presso l'avv. Paolo Renna,
p.e.c.: *Email_1*

- OPPONENTE-

E



Controparte_1 (P.

I.V.A. e C.F. n. *P.IVA_2* , con sede in (80122) Napoli, Viale Gramsci n. 23, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Prof. Bruno Capponi C.F.

C.F._2 ,p.e.c.: *Email_2*

e Domenico Di Falco C.F. *C.F._3* , p.e.c.:

Email_3 , con gli stessi elettivamente domiciliata

presso il loro studio, sito in (80078) Pozzuoli (NA), Via Campana, 268

- OPPOSTA-

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: come da atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che, su ricorso proposto da *Controparte_1* il Tribunale di Napoli (XII Sez. Civ. - Dott.ssa Rotondaro – R.G. n. 28136/2021) emetteva il decreto ingiuntivo n.2604/2022 con cui veniva ingiunto al *Parte_2* di pagare l'importo di € 135.203,34, oltre interessi maturati sino al 28.2.2007 (€ 19.967,53) e ulteriori interessi moratori *ex artt.* 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962 ed oltre le spese e competenze della procedura monitoria.



A fondamento della propria pretesa monitoria la *Controparte_1* deduceva che: “(i) Con contratto di appalto rep. n. 47241 del 13.5.1997, il *Parte_2* ha affidato alla Zecchina Costruzioni S.p.A. i lavori di “*Deviazione della strada consortile al raccordo ferroviario e alla sistemazione idraulica nell’Agglomerato industriale di Pianodardine*”. (ii) Con atto del 24.7.1998, Zecchina Costruzioni S.p.A. (che, nelle more, ha cambiato ragione sociale in *Controparte_1* ha ceduto un ramo d’azienda a *Controparte_1* che, pertanto, è subentrata, a pieno titolo, nel contratto di appalto. (iii) I lavori sono stati ultimati regolarmente in data 16.12.2003, a “*perfetta regola d’arte*”. (iv) Il certificato di collaudo, emesso in data 25.7.2005, ha accertato la regolare esecuzione dell’opera e “*l’insussistenza di atti impeditivi al pagamento*” della rata di saldo in favore dell’impresa, pari ad € 135.203,34. Il *Parte_1*, tuttavia, non ha approvato formalmente il collaudo entro il termine di due mesi successivi previsto dall’art. 5 della L. n. 741/1981, rendendo così definitivo e incontestabile l’accertamento operato dal collaudatore. (v) A fronte del mancato pagamento della rata di saldo, *Controparte_1* ha ottenuto un primo decreto ingiuntivo (D.I. n. 2790/2007 del Tribunale di Napoli), poi revocato, in sede di opposizione, con sentenza n. 10723/2009 del Tribunale di Napoli, per improponibilità della domanda a causa della clausola compromissoria di cui all’art. 12 del contratto di appalto. (vi) Nel rispetto di tale decisione, in data 1.2.2010, *Controparte_1* ha instaurato il giudizio arbitrale previsto dalla



clausola, il quale non ha avuto seguito per la contraria manifestazione di volontà del *Parte_2* (vii) Sennonché, persistendo l'inadempimento del *Parte_2* e a seguito dell'ennesima richiesta di pagamento dell'impresa, inoltrata in data 3.4.2019, rimasta totalmente inevasa, *Controparte_1* si è vista costretta a ricorrere nuovamente in via monitoria, ottenendo l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 2604/2022, qui opposto. (viii) In tale sede, l'impresa ha precisato che l'azione monitoria è stata radicata dinanzi al Giudice Ordinario in virtù della sopravvenuta inefficacia ex lege della clausola compromissoria contrattuale, derivante dall'art. 1, comma 19, della Legge n. 190/2012. (oggi art. 209 D.lgs. n. 50/2016), che stabilisce il divieto di deferire ad arbitri le controversie relative all'esecuzione di contratti pubblici di lavori, salvo previa autorizzazione motivata dell'organo di governo dell'amministrazione".

Con l'atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 2604/22 cit., ritualmente notificato il *Parte_2* ha chiesto la revoca del predetto sulle seguenti motivazioni: **a)** intervenuta prescrizione del diritto per decorso di un decennio dalla domanda di arbitrato dell'anno 2010; **b)** eccezione di giudicato derivato dalla sentenza n. 1073/2009 (v. *supra*), che, definendo il precedente giudizio *inter partes*, aveva dichiarato improponibile la domanda per l'esistenza tra le parti della clausola compromissoria; **c)** inapplicabilità o irrilevanza dei richiami al Codice dei contratti Pubblici di cui alla L. n. 190/2012 e al D.lgs. n. 50/2016, nonché alla sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2015; **d)**



incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Avellino, quale giudice del luogo dove ha sede la persona giuridica convenuta ovvero in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio o, infine, del domicilio eletto *ex art. 10* del contratto di appalto; *e)* parziale infondatezza della domanda nel *quantum*, da ridursi in ragione di detrazioni contabili per €. 87,155,85, oltre agli accessori di legge e di I.V.A. ed interessi, a titolo di compensi dei collaudatori anticipati dal Committente.

In via riconvenzionale subordinata, il *Parte_2* chiedeva, altresì, la condanna di *Controparte_1* al pagamento dell'importo di cui alla precedente lett. *e)*, pari ad €. 87,155,85, oltre accessori di legge e interessi per compensi dei collaudatori anticipati dal Committente; nonché al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, patiti e a patire, per non avere la società opposta completato le procedure espropriative per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto da quantificarsi in corso di causa".

Si costituiva la *Controparte_1* la quale, impugnando i motivi di opposizione avversari, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: "*in via principale 1) concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 2604/2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.; 2) dichiarare la propria competenza a decidere la presente opposizione per la non vincolatività del giudicato opposto di cui alla sentenza n.1073/2009 del Tribunale di Napoli ovvero in subordine qualora ritenesse*



*ammissibile l'autorizzazione postuma della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto di appalto, accertata l'esistenza dell'autorizzazione eventualmente prodotta dall'organo di governo del **Parte_1** opponente, declini la propria competenza in favore di quella arbitrale; 3) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei controcrediti opposti dall' **Pt_2** 4) rigettare l'opposizione avversaria perché improcedibile, inammissibile e in ogni caso del tutto infondata in fatto come in diritto; 5) conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto conferendogli definitiva efficacia esecutiva; in via subordinata 6) nel denegato caso di revoca, anche parziale, del d.i. opposto, condannare il **Parte_2** a corrispondere a **Controparte_1** l'importo di €. 135.203,34, ovvero quel maggiore o minore importo che dovesse eventualmente essere liquidato in caso di accoglimento, anche parziale, dell'avversa opposizione, oltre interessi moratori così come riconosciuti nel decreto ingiuntivo, ovvero così come eventualmente riformati, sino al soddisfo; in via ancor più gradata a corrispondere l'importo di €. 135.203,34, ovvero quel maggiore o minore importo che dovesse eventualmente essere liquidato, oltre rivalutazione monetaria e interessi sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno e/o di indebito arricchimento. 7) In ogni caso, su tutte le somme riconosciute, liquidare anche gli interessi legali con i tassi e le decorrenze di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. sino alla data di effettivo soddisfo. Con vittoria di*



spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio e della presente fase di opposizione e con attribuzione ai procuratori antistatari”.

Instauratosi il contraddittorio tra le parti, all’esito della prima udienza, svoltasi in modalità cartolare il 14.11.2022, l’adito Giudice, con ordinanza emessa a seguito di riservata, così provvedeva: *“vista l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, sopra formulata; viste le deduzioni delle parti e la documentazione prodotta; ritenuto che non è il caso di concedere la provvisoria esecuzione richiesta, attesa la necessità di esaminare più approfonditamente quanto dalle parti dedotto e prodotto in sede di decisione, quando le stesse avranno peraltro compiutamente formulato tutte le proprie difese; rilevato poi che sono stati richiesti i termini di cui all’art. 183, 6^ comma c.p.c.; P.Q.M. rigetta l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione sopra proposta; concede tutti i termini di cui all’art. 183, 6^ comma c.p.c. e rinvia la causa al 9.11.23”.*

All’esito del deposito delle memorie istruttorie, alla successiva udienza del 9.11.2023, il Tribunale invitava le parti a valutare un componimento bonario della lite. Nonostante i successivi rinvii richiesti dalle parti al fine di favorire le trattative conciliative, le stesse si concludevano con esito negativo per cui

all’udienza del 29.10.2024, il Tribunale, decidendo sulle istanze istruttorie, rigettava le richieste istruttorie del Parte_2 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, all’udienza del 15.9.2025, all’esito della quale



veniva introitata in decisione con concessione alle parti dei termini *ex art. 190 c.p.c.* per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come proposta dall'opponente, debba accolta.

La questione sottesa alla presente vertenza appare essere ampiamente definita considerando il fatto che il giudizio si fonda su prove di natura documentale.

Va esaminata, in quanto da considerarsi assorbente rispetto a tutte le altre questioni dedotte in atti, la preliminare eccezione relativa alla improponibilità della domanda, per l'esistenza, all'art.12 del contratto di appalto intercorso tra le parti, datato 13/05/1997, nonché all'art. 33 del capitolato speciale d'appalto allegato, della clausola compromissoria.

Ebbene come emerge dalla richiamata documentazione, depositata in atti all'art 12 del contratto, è espressamente previsto che: *"la definizione di eventuali controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi del titolo VIII del libro Quarto del c.p.c."* e all'art. 33 del capitolato speciale d'appalto allegato, prevede che: *"..., la definizione di eventuali controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi del titolo VIII del libro Quarto del c.p.c."*,



non vi è dubbio che, come già sostenuto precedentemente da questo tribunale con la sentenza n. n.10723/2009, peraltro passata in giudicato, che l'odierna opposta, prima di azionare la procedura monitoria sfociata poi nel presente giudizio di opposizione, avrebbe dovuto dapprima definire quella relativa al giudizio arbitrale.

Invero, come dichiarato dall'opposta *Parte_3* la stessa incardinava il giudizio arbitrale notificando la relativa domanda, in data 1.2.2010, tuttavia tale procedimento, come per sua stessa ammissione, non veniva proseguito, avendo, a suo dire, l' *Parte_2* manifestato la volontà di adempiere spontaneamente.

Orbene, da un attento esame della documentazione versata in atti dall'opposta, a supporto della circostanza che l' *Parte_2* avesse manifestato la volontà di adempiere spontaneamente, non vi è alcun riscontro di carattere documento/verbale che la provi per cui si può ritenere che il procedimento arbitrale non sia stato un alcun modo definito determinando, pertanto, l'improponibilità dello procedura monitoria azionata.

Si ritiene altresì condivisibile la tesi sostenuta da parte opponente circa l'inapplicabilità dei contratti pubblici delle P.A. di cui alle L. N.190/2012 e/o D.LGS N.50/2016 in relazione al presente giudizio.



Ebbene al riguardo va rilevato che nel nostro ordinamento vige il principio normativo della non retroattività delle norme previsto dall'art.11 delle preleggi al codice civile. La ratio della irretroattività risiede nell'esigenza di garantire la certezza e la prevedibilità del diritto nonché delle conseguenze giuridiche correlate garantendo allo stesso tempo, la sussistenza di parametro di legalità stabilmente fissato vietando la modifica di effetti giuridici esauritesi nel passato.

Ciò premesso non appare applicabile, al caso in esame, lo "Jus superveniens" invocato dall'opposta ciò perché si è in presenza di un contratto stipulato tra le parti nell'anno 1995 e di una sentenza tra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto passata in cosa giudicata nell'anno 2009.

In definitiva, alla luce di quanto sopra si ritiene che l'opposizione così come proposta vada accolta essendo la domanda proposta dall'opposta improponibile per la presenza della clausola compromissoria e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2604/2022, emesso dal Tribunale di Napoli, vada revocato e che le spese del presente giudizio seguano la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente



pronunziando nella causa iscritta al n.12490/2022 R.G. promossa dal

Parte_1

, in

pers. del legale rapp.te, contro la

Controparte_1

[...]

in persona del legale rappresentante p.t., nel contraddittorio delle parti, così provvede:

accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo così come proposta dall'opponente, per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, revoca il D.I. n. n.2604/2022 (RG n. 28136/2021) emesso dal Tribunale di Napoli - Dott.ssa Rotondaro in data 06-07/04/2022;

condanna l'opposta la

Controparte_1

in

persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese e compensi del presente giudizio che si liquidano nella somma di € 7.052,00 per compensi ed € 379,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge (se dovute).

Così deciso in Napoli il 27/01/2026.

Il Giudice Onorario

Dott.Alfonso Tinto